

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 39378/2025
Roma, lì, 04/12/2025



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ELISABETTA MARIA MOROSINI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1427/2025
MARIA ELENA MELE	- Relatore -	UP - 20/11/2025
PAOLA BORRELLI		R.G.N. 17697/2025
MATILDE BRANCACCIO		
PIERANGELO CIRILLO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

_____ nata a _____ il _____

avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte di assise di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Giordano, che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore della parte civile, avv. _____ che si associa alle
conclusioni del Procuratore generale e deposita conclusioni scritte, alle quali si
riporta;
udito il difensore dell'imputata, avv. _____ che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 30 gennaio 2025, la Corte d'assise d'appello di Napoli,
in parziale riforma della decisione del GUP del Tribunale di Santa Maria Capua

Firmato Da: MARIA ELENA MELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f44b41d5a7537c4 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2ae
Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2



Vetere all'esito del giudizio abbreviato, ha ritenuto [REDACTED] responsabile del reato di cui all'art. 584 cod. pen. commesso nei confronti di [REDACTED] e ha ridotto la pena inflitta nella misura di anni sei di reclusione.

2. Dalla conforme ricostruzione dei fatti, resa nelle sentenze di merito, risulta che nella notte tra il 12 e il 13 giugno 2023 la [REDACTED] aveva chiamato i soccorsi in quanto il compagno, [REDACTED] aveva accusato un malore. Trasportato in ospedale, l'uomo era deceduto il successivo 17 giugno.

Dagli atti del giudizio è emerso che:

- il [REDACTED] fino alle 19.30 del 12 giugno 2023 era in buona salute, avendo svolto attività di piastrellista nel corso della mattina e avendo sistemato della legna che si trovava nel cortile del palazzo ove abitava durante il pomeriggio;
- nel corso della giornata e fino alle 23.09 aveva avuto numerosissimi contatti con la compagna, comprovati dai tabulati telefonici;
- alle 23.30 la [REDACTED] e il [REDACTED] erano insieme sull'auto di costui, ferma lungo una via del centro di [REDACTED] i due venivano visti da diversi testimoni, i quali raccontavano di aver udito un violento litigio, durante il quale la donna urlava dicendo "io ti uccido", mentre l'uomo restava in silenzio. La presenza dell'auto era confermata dai filmati delle telecamere comunali;
- successivamente la coppia si era recata a casa del [REDACTED] dove proseguiva il violento litigio, secondo quanto riferito dalla vicina di casa;
- alle ore 00,28 la [REDACTED] aveva chiamato il numero di emergenza 118.

La causa della morte è stata individuata dal perito nominato dal GUP in sede di giudizio abbreviato nell'arresto cardiaco conseguente ad emorragia subdurale derivante dal trauma riportato a seguito di caduta al suolo. Sono state altresì riscontrate una «anomala mobilità delle ossa nasali come per frattura», nonché diffuse lesioni ecchimotiche al tronco e agli arti, ed una particolarmente estesa al torace, risalenti a poche ore prima dell'intervento dei soccorsi.

Sulla base di tali elementi i giudici del merito hanno ritenuto che l'imputata, durante il violento avuto con il [REDACTED] mentre si trovavano a casa di costui, lo aveva colpito al volto; per contraccolpo egli era caduto, battendo il capo al suolo. Ciò aveva determinato l'emorragia cerebrale che ne aveva poi provocato la morte.

3. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione. Osserva la ricorrente che con l'atto di appello era stata eccepita la inutilizzabilità patologica del verbale di sommarie informazioni dalla stessa rese in



data 14.6.2023, per violazione dell'art. 63, comma 4 cod. proc. pen. e la inutilizzabilità derivata dei successivi atti di indagine collegati. Si era evidenziato che il momento in cui la polizia giudiziaria aveva acquisito elementi di reità a carico della [REDACTED] non poteva essere individuato in quello in cui aveva preso visione delle chat telefoniche tra la donna e il figlio [REDACTED] come affermato dal GUP con la sentenza di primo grado. In realtà, dall'annotazione della polizia giudiziaria sarebbe emerso che era stata l'ecchimosi molto evidente — immediatamente rilevata dagli agenti al primo contatto visivo — che l'imputata aveva sul labbro superiore a far sospettare che ella avesse avuto una colluttazione con il [REDACTED] sicché doveva essere anticipato a quel momento il sorgere dei sospetti nei suoi confronti e la conseguente necessità che la stessa fosse sentita con le garanzie di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. Al contrario, la polizia giudiziaria aveva condotto la [REDACTED] presso i propri uffici e aveva proceduto alla sua audizione come persona informata sui fatti, interrompendo solo successivamente il verbale. La Corte territoriale, nel rigettare le censure svolte dall'imputata si sarebbe riportata alle osservazioni svolte dal primo giudice, travisando gli elementi dedotti dalla ricorrente.

Del pari viziate sarebbero le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata con riguardo alle censure con cui era stata dedotta la nullità del sequestro probatorio eseguito presso l'abitazione della [REDACTED] il 14.6.2023 ed avente ad oggetto i telefoni cellulari della stessa, perché eseguito senza avvisarla delle facoltà previste dalla legge, in violazione dell'art. 356 cod. proc. pen. Ne deriverebbe, ai sensi dell'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. la nullità degli atti conseguenti, e in particolare della consulenza svolta sugli apparati telefonici. Analoghe considerazioni varrebbero per il sequestro del 28 giugno 2023, anch'esso affetto da nullità e inutilizzabilità.

3.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 192, 533 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove.

La Corte territoriale sarebbe addivenuta ad un giudizio di colpevolezza nei confronti della [REDACTED] omettendo di confrontarsi con gli elementi indicati sulla cui base la ricorrente prospettava una diversa ricostruzione dei fatti, limitandosi a valorizzare l'unica circostanza costituita dal fatto che ella si trovava in casa del [REDACTED] dalle ore 23,35 del 12 giugno 2023 fino all'arrivo dei soccorsi, desumendone che solo l'imputata avrebbe potuto provocare alla persona offesa le lesioni personali dalle quali era derivata l'emorragia cerebrale che aveva condotto al decesso. Tale circostanza, secondo la ricorrente, avrebbe valore indiziario neutro, atteso che l'esistenza di una colluttazione, descritta dalla Corte territoriale nella dinamica degli eventi, sarebbe smentita sia dalla mancanza di segni sulla



persona della [REDACTED] sia dalla sproporzione fisica tra i due. La sentenza impugnata avrebbe ricostruito l'accaduto sulla base di elementi deduttivi non risultanti dagli atti, ipotizzando che l'imputata, stando in piedi, avrebbe colpito al viso il [REDACTED] mentre era seduto sul letto o su una sedia, provocandogli la lesione delle ossa nasali e la caduta al suolo. Secondo la difesa tale dinamica non avrebbe potuto cagionare un trauma cranico di entità tale da provocare l'emorragia cerebrale descritta dai consulenti.

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe travisato l'elemento costituito dalla durata del cd. intervallo lucido, ossia il lasso di tempo intercorso tra il trauma, l'inizio dell'emorragia e la comparsa dello stato comatoso. Dalle consulenze di parte e dalla perizia sarebbe emerso che la durata di tale intervallo non può essere inferiore a una o due ore dall'inizio dell'emorragia e lo stato comatoso, mentre la sentenza impugnata avrebbe erroneamente indicato che tale arco temporale è quello che intercorre tra la produzione del trauma e l'inizio dell'emorragia cerebrale. Ciò avrebbe determinato deduzioni viziate.

3.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale non avrebbe motivato il diniego di riduzione massima della pena per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, non avrebbe illustrato le ragioni per cui, nel determinare il trattamento sanzionatorio, si è discostata dal minimo edittale previsto dalla norma.

4. Le parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e confermare la condanna della ricorrente anche in ordine alla responsabilità per i danni loro cagionati.

5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. La censura ripropone, innanzitutto, l'eccezione in rito, già avanzata nei gradi di merito, concernente l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel verbale di sommarie informazioni del 14 giugno 2023, fondata sul rilievo per cui già in quel momento erano emersi



elementi di responsabilità a suo carico, sicché essa avrebbe dovuto essere sentita con le garanzie di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen.

Il motivo è inammissibile poiché non adempie l'onere di chiarire l'incidenza del denunciato vizio di inammissibilità sul compendio indiziario valutato, sì da potersene inferire la decisività rispetto alla tenuta complessiva del provvedimento impugnato (cfr. per tutte Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

Tale vizio è tanto più evidente se si considera che la Corte di assise di appello ha indicato gli atti su cui si fonda la decisione (pag. 27) senza riferirsi a quel verbale, ma anzi precisando che le dichiarazioni rese dalla [REDACTED] in sede di sommarie informazioni sono sostanzialmente conformi a quelle dalla medesima fornite in sede di interrogatorio ritualmente reso con l'assistenza del difensore e che su queste (oltre che su ulteriori significative emergenze) si basa la decisione di condanna.

2.2. Per completezza si osserva che il motivo è manifestamente infondato, alla luce delle medesime ragioni già esposte dai giudici di merito.

La Corte territoriale ha rigettato l'analogo motivo di appello in base alla considerazione, condivisa con il GUP, secondo cui, al momento in cui l'imputata era stata sentita dalla polizia giudiziaria, non erano ancora emersi indizi di reità, atteso che l'ematoma che la donna aveva sul labbro e che tentava di nascondere non era necessariamente riconducibile a una colluttazione con la vittima, potendo avere altra origine e diversa natura. Inoltre, se è vero – come sostenuto dalla ricorrente – che tale dato aveva insospettito gli inquirenti, tuttavia, è solo con la visione dei messaggi che la donna si era scambiata con il figlio, dai quali emergeva la discordanza della versione dei fatti da costoro resa, che detti sospetti avevano assunto una consistenza concreta, tale da indurre gli inquirenti a interrompere il verbale e dare alla [REDACTED] gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen.

La conclusione cui sono pervenuti i giudici dell'appello risulta del tutto conforme all'insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, perché possa rinvenirsi il presupposto per il quale l'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. sanziona con l'inutilizzabilità assoluta le dichiarazioni rese da soggetti, i quali fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, occorre che a carico di costoro siano già emersi precisi, anche se non gravi, indizi di reità. Pur dovendosi a tal fine fare ricorso ad un criterio di accertamento non formale, ossia basato sul solo dato della già avvenuta iscrizione del nominativo nel registro degli indagati, ma più analitico e volto a verificare il reale stato delle conoscenze raggiunte al momento della redazione del verbale sul fatto di reato e sulla sua riferibilità alla persona escussa, si è precisato che la condizione rilevante non è integrata dal fatto che qualcuno sia stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali



a suo carico, né da semplici sospetti suggeriti dall'intuizione personale degli investigatori, occorrendo piuttosto l'acquisizione di indizi, anche non connotati da gravità, che ne avessero reso probabile la responsabilità (Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, rv. 246584; nonché Sez. 1, n. 48861 del 11/07/2018, Mero, Rv. 280666 – 01; Sez. 2, n. 9473 del 21/01/2025, Marinosci, Rv. 287773 – 01).

Nel caso in esame, è solo la acquisizione delle *chat* tra l'imputata e il figlio che ha conferito all'ecchimosi che essa aveva sul labbro il valore di un indizio preciso in ordine ad una possibile colluttazione con la vittima, inducendo la polizia giudiziaria ad interrompere il verbale e a dare alla [REDACTED] gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen.

2.2. La ricorrente ha altresì eccepito la nullità del sequestro dei telefoni cellulari per violazione dell'art. 356 cod. proc. pen., in quanto non le sarebbe stato dato avviso delle facoltà previste da tale disposizione. Tale censura è inammissibile.

La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore integra una nullità generale a regime intermedio.

Risulta allora assorbente il rilievo per cui il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato: tale scelta, ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. preclude all'imputato la possibilità di eccepire le nullità, sempre che non siano assolute.

3. Il secondo motivo è nel complesso infondato, pur presentando diversi profili di inammissibilità.

Esso deduce, per la gran parte, censure generiche e aspecifiche, reiterative di quelle proposte con l'atto di appello e comunque meramente rivalutative delle circostanze fattuali già adeguatamente valutate in modo conforme dai giudici del merito.

3.1. Destituita di fondamento è la doglianza con cui si deduce che l'unico elemento su cui la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza sarebbe costituito dal fatto che l'imputata si trovava in casa con il [REDACTED] tra le 23.35 e il momento dell'arrivo dei soccorsi. Trattasi di censura già proposta in sede di appello e puntualmente confutata dalla Corte territoriale con motivazione completa e coerente con la quale la ricorrente non si è in alcun modo confrontata.

La sentenza impugnata ha dato rilievo, oltre che alla suddetta circostanza, ad una pluralità di elementi idonei a supportare il giudizio di responsabilità, e in particolare:

- la sera del 12 giugno 2023, la [REDACTED] e il [REDACTED] avevano avuto un litigio furioso mentre si trovavano in auto, durante il quale la donna aveva minacciato di



morte la persona offesa (circostanza emersa dalle sommarie informazioni rese da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] che vi avevano assistito; le telecamere collocate sulla pubblica via che avevano ripreso l'auto ferma nel luogo indicato dai testi);

- tale litigio era proseguito anche allorché i due erano rientrati nell'abitazione di [REDACTED] come riferito dalla vicina di casa [REDACTED]

- dopo che [REDACTED] era stato soccorso e portato in ospedale, l'imputata era tornata nella abitazione dell'uomo e l'aveva pulita, togliendo anche le lenzuola dal letto;

- l'esistenza di rapporti conflittuali tra la ricorrente e il compagno erano attestati dalle dichiarazioni di [REDACTED], [REDACTED] titolare del bar frequentato dall'uomo, la quale aveva riferito di un episodio accaduto l'estate precedente in cui la [REDACTED] era entrata nel locale dove si trovava il [REDACTED] con gli amici e gli aveva sferrato uno schiaffo fortissimo al volto, intimandogli di seguirla a casa, cosa che il compagno aveva fatto;

- prima di incontrarsi con l'imputata, la persona offesa era in buona salute, come dimostrato dal fatto che nel corso della giornata aveva svolto il lavoro di piastrellista e durante il pomeriggio, fino alle 19,30, aveva sistemato la legna nel cortile del palazzo ove abitava, come attestato da diversi testi (indicati a pp. 28-29 della sentenza impugnata).

3.2. Ruolo determinante è stato riconosciuto dalla Corte territoriale alla perizia medico legale che aveva ravvisato la causa del decesso nel grave trauma cranico associato ad emorragia cerebrale dovuta ad un'aggressione che la vittima aveva subito nel lasso di una/due ore prima dell'arrivo dei soccorsi. Tale aggressione era attestata dalla presenza di un colpo al volto che aveva compromesso l'integrità delle ossa nasali, correlata al trauma occipitale e a emorragia cerebrale conseguente alla caduta al suolo della vittima. Il perito aveva inoltre riscontrato la presenza di molteplici ecchimosi presenti sul corpo della vittima, affermando che esse erano riferibili al medesimo frangente e che la frattura delle ossa nasali escludeva la risalenza di tale lesione ad un momento antecedente, atteso che il dolore dalla stessa provocato gli avrebbe impedito di svolgere le ordinarie attività.

La pluralità di elementi considerati in modo coerente e organico dalla sentenza impugnata consentono di escludere fondatezza ai rilievi difensivi. Invero, l'asserita mancanza di elementi attestanti una colluttazione tra la ricorrente e la vittima risulta superata sia dalla presenza di plurime e contestuali ecchimosi sul corpo di [REDACTED] sia dal fatto che la stessa [REDACTED] presentava un ematoma sul labbro superiore. A ciò si aggiunga che il luogo del fatto risultava senz'altro alterato, posto che era stato ripulito dall'imputata, la quale il 13 giugno, dopo il ricovero del



compagno, si era trattenuta presso la sua abitazione per circa un'ora, lasciando poi le chiavi alla vicina [REDACTED]

Anche l'argomento, già speso dalla difesa con i motivi di appello, secondo cui la sproporzione fisica tra la [REDACTED] e il [REDACTED] avrebbe precluso che la donna potesse aver colpito il compagno, è stato superato con motivazione logica e convincente dalla Corte territoriale, la quale ha sul punto richiamato le considerazioni svolte dal perito, che aveva rilevato come le patologie che affliggevano [REDACTED] e la doppia protesi alle anche, che ne comprometteva l'equilibrio, determinavano una riduzione delle capacità di difesa di costui, tale da compensare la differenza fisica tra i due. Pertanto, era possibile che il colpo al volto lo avesse fatto cadere a terra e battere la testa al suolo scatenando l'emorragia risultata poi letale.

In ordine agli elementi secondari della dinamica, va osservato che il giudice di appello — a fronte delle difficoltà di lumeggiare i particolari del fatto a causa del mancato rinvenimento di tracce all'interno dell'abitazione per la ripulitura della stessa ad opera dell'imputata — si avventura in un'ipotesi: il colpo sarebbe stato sferrato dalla [REDACTED] mentre il compagno si trovava seduto sul letto o, più verosimilmente, su una sedia, ovvero ancora scagliandogli contro un oggetto contundente.

Si tratta di una ipotesi su circostanze non decisive, che non inficia il ragionamento probatorio sotteso alla decisione, fondato precipuamente sui chiari e ineludibili dati fattuali e scientifici sopra ripercorsi.

Al riguardo va ricordato la prova indiziaria, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può, per definizione, offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta; pertanto, ferma restando la certezza (in senso processuale) del risultato di prova nei termini appena evidenziati, non può pretendersi dalla prova indiziaria un tasso esplicativo delle "modalità realizzative" del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa (Sez. 1, n. 5758 del 14/10/2015, dep. 2016, Binni).

Solo la vittima e l'autrice del reato, essendo gli unici presenti al fatto, possono sapere quale fosse la loro posizione reciproca al momento in cui la seconda ha materialmente sferrato il colpo mortale al primo; quel che conta è che è stato accertato che quel colpo proveniva dalla [REDACTED] e che quel colpo ha cagionato la morte di [REDACTED]

3.3. Infine, non è ravvisabile alcun travisamento delle valutazioni del perito in ordine al lasso di tempo intercorso tra il trauma subito dalla vittima, l'inizio dell'emorragia e la comparsa dello stato comatoso.

Dalla perizia emerge che lo stato di alterazione della funzionalità neurologica si verifica sin dal momento dell'impatto al suolo e il paziente entra in coma già al



momento del trauma, o al più qualche ora dopo; nella specie, il perito ha riscontrato che l'aggressione subita dalla vittima risaliva ad una due ore prima dell'arrivo dei soccorsi. Con motivazione puntuale, la Corte territoriale ha escluso che la lesione riportata da [REDACTED] potesse collocarsi in un momento anteriore a quello in cui egli si trovava nella propria abitazione la sera del 12 giugno, atteso che tutte le attività dal medesimo svolte nel pomeriggio e nella prima parte della serata erano incompatibili con le conseguenze del trauma descritte dal perito.

3.4. In definitiva, la valutazione del compendio probatorio operata dalla sentenza impugnata si sottrae alle censure difensive e risulta rispettosa del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sancito dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., il quale consente di pronunciare una sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura*, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299 – 01). Invero, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04).

Nel caso in esame, alcuna plausibile ricostruzione alternativa è stata prospettata dalla ricorrente, tale da incidere sulla logica ricostruzione operata dalla Corte territoriale.

4. Il terzo motivo è fondato.

La Corte territoriale ha rimodulato il trattamento sanzionatorio irrogato alla ricorrente dal primo giudice, evidenziando la sussistenza nella condotta della medesima di plurimi elementi suscettibili di valutazione favorevole, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ed in particolare il fatto che ella si era presa cura del [REDACTED] un uomo con gravi problemi di salute, lottando contro la sua dipendenza dall'alcol e custodendo il suo denaro per evitare che lo sperperasse; ha altresì dato atto del fatto che la condotta aggressiva posta in essere durante un forte diverbio era scaturita da un dolo d'impeto, che attenuava la gravità del fatto; ha infine considerato la positiva condotta processuale dalla stessa tenuta.

A fronte di tale quadro, i giudici d'appello hanno ritenuto di non applicare le circostanze generiche nella loro massima estensione, senza tuttavia dare conto



delle ragioni di tale decisione, in tal modo incorrendo nel denunciato vizio di motivazione.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

5. Al rigetto del ricorso in ordine alla responsabilità dell'imputata consegue la condanna della medesima alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo. Quanto a [REDACTED] [REDACTED] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese saranno liquidate dalla Corte di assise di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).

6. A norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

P Q M

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso e condanna l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED] [REDACTED] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così è deciso, 20/11/2025

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Elisabetta Maria Morosini

